SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 353.

Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attività di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva del Consiglio 89/594/CEE del 30 ottobre 1989 che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica;

Vista la direttiva del Consiglio 89/595/CEE del 10 ottobre 1989 che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

Vista la direttiva del Consiglio 90/658/CEE del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva, essendo scaduto il relativo termine;

Tenuto conto della direttiva del Consiglio 93/16/CEE del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

Visti gli articoli 1, 2 e 9 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernenti delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE;

Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine di delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della sanità, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, *ad interim*, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 217, come modificata dalla legge 27 gennaio 1986, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nel primo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.»;

b) nel primo comma dell'art. 15:

1) nell'alinea, le parole da: «ultimata» a: «stessa, e» sono soppresse;

2) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*c)* la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri »

c) dopo l'art. 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis*. — *1.* I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati *A*, *B* e *C*, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle autorità competenti in cui è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.

Art. 15-*ter*. — *1.* I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

b) danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almento tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;

b) permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati negli allegati;

c) sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualità di medico specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco.».

2. Gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sostituiscono rispettivamente gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* alla legge 22 maggio 1978, n. 217; ad essi è aggiunto, come allegato *E*, l'allegato *E* al presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale è necessario, oltre al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle scuole di specializzazione, anche il possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) dopo l'art. 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-*bis*. — *1.* I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati.

Art. 18-*ter*. — *1.* I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;

b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche indicate negli allegati;

c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualità di odontoiatra specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.»;

b) nell'allegato *A*, alla lettera *a)*, le parole: «nella Repubblica federale di Germania» sono sostituite con le parole: «in Germania» e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*k)* in Spagna:

licenciado en odontologia;

l) in Portogallo:

medico dentista»;

c) nell'allegato *B*: alla lettera *a)*, il punto: «2» è soppresso e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*k)* in Spagna:

"licenciado en odontologia" rilasciato dalle università;

l) in Portogallo:

"carta de curso de licenciatura en medicina dentària" (diploma di studio in medicina dentaria), rilasciata da una scuola superiore.»;

d) nell'allegato *C*, punto I, Ortodonzia, è aggiunta la voce:

«in Grecia:

"Τίτλος της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής" (titolo che attesta una formazione specifica in ortodonzia) rilasciato dall'autorità competente riconosciuta a tal fine.».

Art. 4.

1. Alla legge 8 novembre 1984, n. 750, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nel primo comma dell'art. 2, alla lettera *a)*, è aggiunto il seguente periodo: «quando il titolo è stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o è stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorità competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che è stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;»;

b) nel primo comma dell'art. 4, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.»;

c) nell'art. 10, alla lettera *d)*, è aggiunto il seguente periodo: «Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1° gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanità, di conformità alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.»;

d) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* I diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato.

3. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

b) danno diritto all'esercizio dell'attività di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.»;

e) nell'allegato:

1) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*j)* in Grecia:

"Πτυχίο κτηνιατρικής" (diploma di veterinario della facoltà di scienze geotecniche dell'Università Aristotele di Salonicco o della scuola di veterinaria dell'Università Aristotele di Salonicco).»;

2) sono aggiunte le seguenti lettere:

«*k)* in Spagna:

"titulo de licenciado en veterinaria" (diplomato in veterinaria), rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università;

l) in Portogallo:

"carta de curso de licenciatura en medicina veterinaria" (diploma di studi in medicina veterinaria) rilasciato da una università.».

Art. 5.

1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al terzo comma dell'art. 3, le parole: «nazionale, che possono» sono sostituite con le seguenti: «nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero»;

b) nel primo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.»;

c) dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. — *1.* I diplomi, certificati e altri titoli di infermiere professionale che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano negli allegati.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di infermiere professionale acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

b) danno diritto all'esercizio dell'attività di infermiere professionale in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di infermiere professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio del certificato, attività che devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente.».

Art. 6.

1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, la formazione minima dell'infermiere è a tempo pieno e di durata triennale, verte sui programmi stabiliti in conformità alla normativa comunitaria e comporta 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico.

2. La durata dell'insegnamento teorico deve essere pari almeno ad un terzo e quella dell'insegnamento clinico pari ad almeno la metà della durata della formazione.

3. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico; l'istituzione incaricata della formazione degli infermieri è responsabile del coordinamento fra l'insegnamento teorico e quello clinico.

4. L'insegnamento teorico è l'aspetto della formazione infermieristica attraverso cui gli studenti acquisiscono le conoscenze, la comprensione, le capacità e i comportamenti professionali necessari a pianificare, fornire e valutare un'assistenza infermieristica globale; esso viene impartito nelle strutture dove si svolge la formazione degli infermieri professionali da insegnanti con formazione infermieristica e da altro personale docente qualificato per la materia insegnata.

5. L'insegnamento clinico è l'aspetto della formazione infermieristica attraverso il quale gli studenti, facenti parte di un gruppo ed in contatto diretto con persone sia sane che malate e/o con una collettività, apprendono a pianificare, fornire e valutare l'assistenza infermieristica globale richiesta sulla base delle conoscenze e capacità acquisite; lo studente impara non solo ad essere un membro del gruppo, ma anche guida del gruppo capace di organizzare l'assistenza infermieristica globale, compresa l'educazione sanitaria per individui e piccoli gruppi nell'istituzione sanitaria o nella collettività.

6. L'insegnamento di cui al comma 5 viene impartito in ospedali e in altre strutture sanitarie e nella collettività sotto la responsabilità di personale infermieristico insegnante e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati; al processo d'insegnamento può essere integrato altro personale qualificato.

7. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico in modo tale che le conoscenze e le esperienze possano essere acquisite in misura adeguata.

8. Gli studenti partecipano alle attività dei servizi nei limiti in cui tali attività contribuiscano alla loro formazione, permettendo loro d'imparare ad assumere le responsabilità inerenti l'assistenza infermieristica.

9. La formazione professionale di infermiere è conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 7.

1. Alla legge 13 giugno 1985, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nel primo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.»;

b) dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *1.* Fatti salvi i requisiti prescritti per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, i diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nell'allegato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di ostetrica acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

b) danno diritto all'esercizio dell'attività di ostetrica su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità tedesche specificati negli allegati;

c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania all'attività di ostetrica per un periodo di almento tre anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.»;

c) nell'allegato *A*:

1) il testo della voce «nella Repubblica federale di Germania» è sostituito dal seguente testo: «nella Repubblica federale di Germania: "Hebamme" o "Entbindungspfleger"»;

2) il testo della voce «in Grecia» è sostituito dal seguente testo: «in Grecia: "Μαία" o "Μαιευτής"»;

3) sono aggiunte le voci:

«in Spagna:

"matrona" o "asistente obstétrico";

in Portogallo:

"enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica"»;

d) nell'allegato *B*:

1) alla lettera *a)*, la prima frase è sostituita dalla seguente: «il "Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger", rilasciato dalla commissione di esame di Stato»;

2) alla lettera *h)*, la parola «vroedvrouwdiploma» e sostituita da: «diploma van verloskundige»;

3) il testo della lettera *i)* è sostituito dal seguente:

«*i)* nel Regno Unito:

uno "Statement of Registration as a Midwife" nella parte 10 del registro tenuto dal "United Kingdom Central Council for Nursing Midwifery and Health Visiting"»;

4) il testo della lettera *j)* è sostituito dal seguente:

«*j)* in Grecia:

il "Πτυζίο Μαίας ή Μαιευτή" certificato conforme dal Ministero della sanità e della previdenza,

il "Πτυζίο Ανωτέπας Σχολής Στελεχων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Πτήματος Μαιευτικης" rilasciato dalla facoltà dei quadri sanitari e di previdenza sociale, sezione ostetricia, dai centri d'istruzione superiore tecnica e professionale o dagli istituti d'istruzione tecnologica e professionale del Ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi»;

5) sono aggiunte le seguenti lettere:

«*k)* in Spagna:

il diploma "matrona" o "assistente obstetrico (matrona)" o "enfermera obstétrica-ginecologica", rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza;

l) in Portogallo:

il diploma di "enfermeiro specialista em emfermagen de saude materna e obstétrica"».

Art. 8.

1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche cittadine degli Stati membri, di cui alla legge 13 giugno 1985, n. 296, la formazione specifica dell'ostetrica deve includere, come minimo, le materie del programma che figura nell'allegato *F*.

2. La formazione professionale dell'ostetrica è conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 9.

1. Gli allegati *A, B, C, D, E* e *F* e quelli modificati dal presente decreto sono modificati, in conformità a direttive comunitarie, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO *A*

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO

a) *in Germania:*

1. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung» (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e «Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent» (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung» (certificato d'esame di Stato di medico), rilasciato dalle autorità competenti dopo il 30 giugno 1988 e l'attestato che certifica l'esercizio dell'attività di medico durante un periodo di tirocinio («Arzt im Praktikum»);

b) *in Belgio:*

«Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde» (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) *in Danimarca:*

«Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen» (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al «dokumentation for gennemført praktisk uddannelse» (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) *in Francia:*

1. «Diplôme d'Etat de docteur en médecine» (diploma di Stato di laurea in medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

2. «Diplôme d'université de docteur en médecine» (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) *in Irlanda:*

«Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico);

f) *in Italia:*

«Diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato dall'università e corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato;

g) *nel Lussemburgo:*

«Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements» (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia), rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal ministro della pubblica istruzione e «Certificat de stage» (certificato di tirocinio) rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

h) *nei Paesi Bassi:*

«Universitair getuigschrift van arts» (certificato universitario di medico);

i) *nel Regno Unito:*

«Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico);

j) *in Grecia:*

«πτυχίο Ιατρικής» (diploma di laurea in medicina), rilasciato dalla:

— facoltà di medicina di un'università, o dalla

— facoltà di scienze sanitarie, dipartimento di medicina, di un'università;

k) *in Spagna:*

«Título de Licenciado en Medicina y Cirugía» (diploma di laurea in medicina e chirurgia), rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università);

l) *in Portogallo:*

«Carta de curso de licenciatura em medicina» (diploma di studi in medicina), rilasciato da un'università, nonché «Diploma comprovativo da conclusão do internato geral» (certificato dell'internato generale) rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità;

ALLEGATO *B*

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI

in Germania:

«Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung» (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'ordine professionale dei medici del Land;

in Belgio:

«Titri d'agréation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialist» (titolo di abilitazione come medico specialista), rilasciato dal ministro che ha tra le sue attribuzioni la sanità pubblica;

in Danimarca:

«Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-læge» (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

in Francia:

— «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

— «Attestation de médecin spécialiste qualifié» (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;

— «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati, rilasciato dal ministro della pubblica istruzione;

— il diploma di studi specializzati di medicina, rilasciato dalle università;

in Irlanda:

«Certificate of specialist doctor« (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal ministro della sanità pubblica;

in Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

nel Lussemburgo:

«Certificat de médecin spécialiste» (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;

nei Paesi Bassi:

— «Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister» (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti, rilasciato dalla commissione di registrazione degli specialisti);

— Het door de Sociaal — Geneeskundigen Registratie-Commissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register van Sociaal — Geneeskundigen (certificato di abilitazione e di iscrizione all'albo dei medici in medicina sociale rilasciato dalla commissione di registrazione dei medici in medicina sociale);

nel Regno Unito:

«Certificate of completion of specialist training» (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta;

in Grecia:

«Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας» (titolo di specializzazione medica) rilasciato dalle prefetture;

in Spagna:

«Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;

in Portogallo:

«Grau de Assistente» (grado di assistente), rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità o «Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dall'ordine dei medici.

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

— *anestesia e rianimazione:*

Germania:	Anästhesiologie
Belgio:	anesthésiologie/anesthesiologie
Danimarca:	anæstesiologi
Francia:	anesthésiologie-réanimation chirurgicale
Irlanda:	anaesthetics
Italia:	anestesia e rianimazione
Lussemburgo:	anesthésie-réanimation
Paesi Bassi:	anesthésie
Regno Unito:	anaesthetics
Grecia:	αναισθησιολογία
Spagna:	anestesiología y reanimación
Portogallo:	anestesiologia;

— *chirurgia generale:*

Germania:	Chirurgie
Belgio:	chirurgie/heelkunde
Danimarca:	kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Francia:	chirurgie générale
Irlanda:	general surgery
Italia:	chirurgia generale
Lussemburgo:	chirurgie générale
Paesi Bassi:	heelkunde
Regno Unito:	general surgery
Grecia:	χειρουργική
Spagna:	cirurgía general y del aparato digestivo
Portogallo:	cirurgia geral;

— *neurochirurgia:*

Germania:	Neurochirurgie
Belgio:	neurochirurgie/neurochirurgie
Danimarca:	neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
Francia:	neurochirurgie
Irlanda:	neurological surgery
Italia:	neurochirurgia
Lussemburgo:	neurochirurgie
Paesi Bassi:	neurochirurgie
Regno Unito:	neurological surgery
Grecia:	νευροχειρουργική
Spagna:	neurocirurgía
Portogallo:	neurocirurgia;

— *ostetricia e ginecologia:*

Germania:	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Belgio:	gynécologie-obstétrique/gynaecologie-verloskunde
Danimarca:	gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
Francia:	gynécologie-obstétrique
Irlanda:	obstetrics and gynaecology
Italia:	ostetricia e ginecologia
Lussemburgo:	gynecologie-obstétrique
Paesi Bassi:	verloskunde en gynaecologie
Regno Unito:	obstetrics and gynaecology
Grecia:	μαιευτικη-γυναικολογία
Spagna:	obstetricia y ginecología
Portogallo:	ginecologia e obstetrícia ;

— *medicina interna:*

Germania:	Innere Medizin
Belgio:	médecine interne/inwendige geneeskunde
Danimarca:	intern medicin eller medicinske sygdomme
Francia:	médicine interne
Irlanda:	general (internal) medicine
Italia:	medicina interna
Lussemburgo:	maladies internes
Paesi Bassi:	inwendige geneeskunde
Regno Unito:	general medicine
Grecia:	παθολογία
Spagna:	medicina interna
Portogallo:	medicina interna ;

— *oculistica:*

Germania:	Augenheilkunde
Belgio:	ophtalmologie/ophthalmologie
Danimarca:	oftalmologi eller øjensygdomme
Francia:	ophtalmologie
Irlanda:	ophthalmology
Italia:	oculistica
Lussemburgo:	ophtalmologie
Paesi Bassi:	oogheelkunde
Regno Unito:	ophthalmology
Grecia:	οφθαλμολογία
Spagna:	oftalmología
Portogallo:	oftalmologia ;

— *otorinolaringoiatria:*

Germania:	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Belgio:	oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie
Danimarca:	oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
Francia:	oto-rhino-laryngologie
Irlanda:	otolaryngology
Italia:	otorinolaringoiatria
Lussemburgo:	oto-rhino-laryngologie
Paesi Bassi:	keel-, neus- en oorheelkunde
Regno Unito:	otolaryngology
Grecia:	ωτορινολαρυγγολογία
Spagna:	otorrinolaringología
Portogallo:	otorrinolaringologia ;

— *pediatria:*

Germania:	Kinderheilkunde
Belgio:	pediatrie / kindergeneeskunde
Danimarca:	pædiatri eller børnesygdomme
Francia:	pediatrie
Irlanda:	paediatrics
Italia:	pediatria
Lussemburgo:	pédiatrie
Paesi Bassi:	kindergeneeskunde
Regno Unito:	paediatrics
Grecia:	παιδιατρική
Spagna:	pediatría y sus areas específicas
Portogallo:	pediatria ;

— *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*

Germania:	Lungen- und Bronchial- heilkunde
Belgio:	pneumologie / pneumologie
Danimarca:	medicinske lungesygdomme
Francia:	pneumologie
Irlanda:	respiratory medicine
Italia:	tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Lussemburgo:	pneumo-phtisiologie
Paesi Bassi:	longziekten en tuberculose
Regno Unito:	respiratory medicine
Grecia:	φυματιολογία-πνευμονολογία
Spagna:	neumología
Portogallo:	pneumologia ;

— *urologia:*

Germania:	Urologie
Belgio:	urologie / urologie
Danimarca:	urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Francia:	chirurgie urologique
Irlanda:	urology
Italia:	urologia
Lussemburgo:	urologie
Paesi Bassi:	urologie
Regno Unito:	urology
Grecia:	ουρολογία
Spagna:	urología
Portogallo:	urologia ;

— *ortopedia e traumatologia:*

Germania:	Orthopädie
Belgio:	orthopédie / orthopedie
Danimarca:	ortopædisk kirurgi
Francia:	orthopédie
Irlanda:	orthopaedic surgery
Italia:	ortopedia e traumatologia
Lussemburgo:	orthopédie
Paesi Bassi:	orthopedie
Regno Unito:	orthopaedic surgery
Grecia:	ορθοπεδική
Spagna:	traumatología y cirurgía ortopédica
Portogallo:	ortopedia ;

— *anatomia patologica:*

Germania:	Pathologie
Belgio:	anatomie pathologique/pathologische anatomie
Danimarca:	patologisk anatomi og histologi eller vævsundersøgelse
Francia:	anatomie et cytologie pathologique
Irlanda:	morbid anatomy and histopathology
Italia:	anatomia patologica
Lussemburgo:	anatomie pathologique
Paesi Bassi:	pathologische anatomie
Regno Unito:	morbid anatomy and histopathology
Grecia:	παθολογική ανατομική
Spagna:	anatomía patológica
Portogallo:	anatomia patológica ;

— *neurologia:*

Germania:	Neurologie
Belgio:	neurologie/neurologie
Danimarca:	neuromedicin eller medicinske nervesygdomme
Francia:	neurologie
Irlanda:	neurology
Italia:	neurologia
Lussemburgo:	neurologie
Paesi Bassi:	neurologie
Regno Unito:	neurology
Grecia:	νευρολογία
Spagna:	neurología
Portogallo:	neurologia ;

— *psichiatria:*

Germania:	Psychiatrie
Belgio:	psychiatrie/psychiatrie
Danimarca:	psykiatri
Francia:	psjchiatrie
Irlanda:	psychiatry
Italia:	psichiatria
Lussemburgo:	psychiatrie
Paesi Bassi:	psychiatrie
Regno Unito:	psychiatry
Grecia:	ψυχιατρική
Spagna:	psyquiatría
Portogallo:	psiquiatria .

ALLEGATO C

DENOMINAZIONI CORRISPONDENTI ALLE SPECIALIZZAZIONI PROPRIE DI DUE O PIÙ STATI MEMBRI

biologia clinica:

Belgio:	biologie clinique/klinische biologie
Francia:	biologie médicale
Italia:	patologia diagnostica di laboratorio
Spagna:	análisis clínicos
Portogallo:	patologia clinica;

ematologia biologica:

Danimarca:	klinisk blodtypeserologi
Lussemburgo:	hématologie biologique
Francia:	hématologie
Portogallo:	hematologia clínica;

microbiologia — batteriologia:

Germania:	Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Danimarca:	klinisk mikrobiologi
Irlanda:	microbiology
Italia:	microbiologia
Lussemburgo:	microbiologie
Paesi Bassi:	medische microbiologie
Regno Unito:	medical microbiology
Grecia:	μικροβιολογία
Spagna:	microbiología y parasitología;

biochimica:

Danimarca:	klinisk kemi
Irlanda:	chimical pathology
Lussemburgo:	chimie biologique
Paesi Bassi:	klinische chemie
Regno Unito:	chemical pathology
Spagna:	bioquímica clínica;

immunologia:

Irlanda:	clinical immunology
Regno Unito:	immunology
Spagna:	immunología ;

chirurgia plastica:

Belgio:	chirurgie plastique/plastische heelkunde
Danimarca:	plastikkirurgi
Francia:	chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Irlanda:	plastic surgery
Italia:	chirurgia plastica
Lussemburgo:	chirurgie plastique
Paesi Bassi:	plastische chirurgie
Regno Unito:	plastic surgery
Grecia:	πλαστική χειρουργική
Spagna:	cirugia plástica y reparadora
Portogallo:	cirurgia plástica ;

chirurgia toracica:

Belgio:	chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax
Danimarca:	thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Francia:	chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Irlanda:	thoracic surgery
Italia:	chirurgia toracica
Lussemburgo:	chirurgie thoracique
Paesi Bassi:	cardio-pulmonale chirurgie
Regno Unito:	thoracic surgery
Grecia:	χειρουργική θώρακος
Spagna:	cirugía torácica
Portogallo:	cirurgia torácica ;

chirurgia pediatrica:

Francia:	chirurgie infantile
Irlanda:	paediatric surgery
Italia:	chirurgia pediatrica
Lussemburgo:	chirurgie pédiatrique
Regno Unito:	paediatric surgery
Grecia:	χειρουργική παίδων
Spagna:	cirugía pediátrica
Portogallo:	cirurgia pediátrica ;

chirurgia vascolare:

Belgio:	chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde
Francia:	chirurgie vasculaire
Italia:	chirurgia vascolare
Lussemburgo:	chirurgie cardio-vasculaire
Spagna:	angiología y cirugía vascular
Portogallo:	cirurgia vascular ;

cardiologia:

Belgio:	cardiologie/cardiologie
Danimarca:	cardiologi eller hjerte- og Kredsløbssygdomme
Francia:	pathologie cardio-vasculaire
Irlanda:	cardiology
Italia:	cardiologia
Lussemburgo:	cardiologie et angiologie
Paesi Bassi:	cardiologie
Regno Unito:	cardio-vascular diseases
Grecia:	καρδιολογία
Spagna:	cardiología ·
Portogallo:	cardiologia ;

gastroenterologia:

Belgio:	gastro-entérologie/gastro-enterologie
Danimarca:	medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme
Francia:	gastro-entérologie et hépatologie
Irlanda:	gastroenterology
Italia:	malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
Lussemburgo:	gastro-entérologie
Paesi Bassi:	gastro-enterologie
Regno Unito:	gastroenterology
Grecia:	γαστρεντερολογία
Spagna:	aparato digestivo
Portogallo:	gastro-enterologia ;

reumatologia:

Belgio:	rhumatologie/reumatologie
Danimarca:	reumatologi
Francia:	rhumatologie
Irlanda:	rheumatology
Italia:	reumatologia
Lussemburgo:	rhumatologie
Paesi Bassi:	reumatologie
Regno Unito:	haematology
Grecia:	ρευματολογία
Spagna:	reumatologia
Portogallo:	reumatologia ;

ematologia generale:

Irlanda:	haematology
Italia:	ematologia
Lussemburgo:	hématologie
Regno Unito:	haematology
Grecia:	αιματολογία
Spagna:	hematología y hemoterapia
Portogallo:	imunohemoterapia ;

endocrinologia:

Francia:	endocrinologie — maladies métaboliques
Irlanda:	endocrinology and diabetes mellitus
Italia:	endocrinologia
Lussemburgo:	endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
Regno Unito:	endocrinology and diabetes mellitus
Grecia:	ενδοκρινολογία
Spagna:	endocrinología y nutrición
Portogallo:	endocrinologia-nutricão ;

fisioterapia:

Belgio:	médecine physique/fysische geneeskunde
Danimarca:	fysiurgi og rehabilitering
Francia:	rééducation et réadaptation fonctionnelles
Italia:	fisioterapia
Lussemburgo:	rééducation et réadaptation fonctionnelles
Paesi Bassi:	revalidatie
Grecia:	φυσικη ιατρική και αποκατάσταση
Spagna:	rehabilitación
Portogallo:	fisiatria ;

stomatologia:

Francia:	stomatologie
Italia:	odontostomatologia
Lussemburgo:	stomatologie
Spagna:	estomatología
Portogallo:	estomatologia ;

neuropsichiatria:

Germania:	Neurologie und Psychiatrie
Belgio:	neuropsychiatrie/ neuropsychiatrie
Francia:	neuropsychiatrie
Italia:	neuropsichiatria
Lussemburgo:	neuropsychiatrie
Paesi Bassi:	zenuw- en zielsziekten
Grecia:	νευρολογία — ψυχιατρική ;

dermatologia e venerologia:

Germania:	Dermatologie und Venerologie
Belgio:	dermato-vénéréologie / dermato-venereologie
Danimarca:	dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Francia:	dermato-vénéréologie
Italia:	dermatologia e venerologia
Lussemburgo:	dermato-vénéréologie
Paesi Bassi:	huid- en geslachtsziekten
Grecia:	δερματολογία-αφροδισιολογία
Spagna:	dermatología médico-quirúrgica y venereología
Portogallo:	dermatovenereologia ;

dermatologia:

Irlanda:	dermatology
Regno Unito:	dermatology ;

venerologia:

Irlanda:	venereology
Regno Unito:	venereology ;

radiologia:

Germania:	Radiologie
Francia:	électro-radiologie
Italia:	radiologia
Lussemburgo:	électroradiologie
Paesi Bassi:	radiologie
Grecia:	ακτινολογία — ραδιολογία
Spagna:	electroradiología
Portogallo:	radiologia ;

radiodiagnostica:

Germania:	Radiologische Diagnostik
Belgio:	radiodiagnostic/röntgendiagnose
Danimarca:	diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
Francia:	radiodiagnostic et imagerie medicale
Lussemburgo:	radiodiagnostic
Irlanda:	diagnostic radiology
Paesi Bassi:	radiodiagnostiek
Regno Unito:	diagnostic radiology
Grecia:	Ακτινοδιαγνωστικη
Spagna:	radiodiagnóstico
Portogallo:	radiodiagnóstico ;

radioterapia:

Germania:	Strahlentherapie
Belgio:	radio- et radiumthérapie/radio- en radiumtherapie
Danimarca:	terapeutisk radiologi eller stralebehandling
Francia:	oncologie, option radiothérapie
Lussemburgo:	radiothérapie
Irlanda:	radiotherapy
Paesi Bassi:	radiotherapie
Regno Unito:	radiotherapy
Grecia: .	ακτινοθεραπευτική
Spagna:	oncología radioterápica
Portogallo:	radioterapia ;

medicina tropicale:

Danimarca:	tropemedicin
Irlanda:	tropical medicine
Italia:	medicina tropicale
Regno Unito:	tropical medicine
Portogallo:	medicina tropical ;

psichiatria infantile:

Germania:	Kinder- und Jugendpsychiatrie
Danimarca:	børnepsykiatri
Francia:	pédo-psychiatrie
Italia:	neuropsichiatria infantile
Lussemburgo:	psychiatrie infantile
Irlanda:	child and adolescent psychiatry
Italia:	neuropsichiatria infantile
Regno Unito:	child and adolescent psychiatry
Grecia:	παιδοψυχιατρική
Portogallo:	pedopsiquiatria ;

geriatria:

Irlanda:	geriatrics
Paesi Bassi:	klinische geriatrie
Regno Unito:	geriatrics
Spagna:	geriatría ;

malattie renali:

Danimarca:	nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Irlanda:	nephrology
Italia:	nefrologia
Regno Unito:	renal diseases
Francia:	néphrologie
Lussemburgo:	néphrologie
Grecia:	νεφρολογια
Spagna:	nefrología
Portogallo:	nefrologia ;

malattie infettive:

Irlanda:	communicable diseases
Italia:	malattie infettive
Regno Unito:	communicable diseases ;

«community medicine» (igiene-medicina preventiva):

Irlanda:	community medicine
Regno Unito:	community medicine
Francia:	santé publique et médecine sociale ;

farmacologia:

Germania:	Pharmakologie
Irlanda:	clinical pharmacology and therapeutics
Regno Unito:	clinical pharmacology and therapeutics
Spagna:	farmacología clínica ;

medicina del lavoro:

Germania:	Arbeitsmedizin
Danimarca:	samfundsmedicin/ arbejdsmedicin
Francia:	médecine du travail
Irlanda:	occupational medicine
Italia:	medicina del lavoro
Paesi Bassi:	arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Regno Unito:	occupational medicine
Grecia:	ιατρικη της εργασίας
Portogallo:	medicina do trabalho ;

allergologia:

Italia:	allergologia ed immunologia clinica
Paesi Bassi:	allergologie
Grecia:	αλλεργιολογία
Spagna:	alergología
Portogallo:	imuno-alergologia ;

chirurgia dell'apparato digerente:

Belgio:	chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen
Danimarca:	kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
Italia:	chirurgia dell'apparato digerente
Francia:	chirurgie viscérale
Spagna:	cirurgía del aparato digestivo ;

medicina nucleare:

Germania:	Nuklearmedizin
Belgio:	médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde
Francia:	médecine nucléaire
Italia:	medicina nucleare
Paesi Bassi:	nucleaire geneeskunde
Regno Unito:	nuclear medicine
Grecia:	πυρηνική ιατρική
Spagna:	medicina nuclear
Portogallo:	medicina nuclear ;

chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico):

Francia:	chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Italia:	chirurgia maxillo-facciale
Spagna:	cirugía oral y maxilofacial ;

chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):

Germania:	Zahn-, Mund, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Belgio:	stomatologie-chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie-orale en maxillo-faciale chirurgie
Irlanda:	oral and maxillo-facial surgery
Regno Unito:	oral and maxillo-facial surgery.

ALLEGATO *D*

DURATA MINIMA DELLE FORMAZIONI DI SPECIALIZZAZIONI

Gruppo A

1° gruppo (5 anni):
— chirurgia generale
— neurochirurgia
— medicina interna
— urologia
— ortopedia;

2° gruppo (4 anni):
— ginecologia-ostetricia
— pediatria
— tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
— anatomia patologica
— neurologia
— psichiatria;

3° gruppo (3 anni):
— anestesia e rianimazione
— oftalmologia
— otorinolaringoiatria.

Gruppo B

1° *gruppo (5 anni):*

— chirurgia plastica

— chirurgia toracica

— cardio-angio/chirurgia

— neuropsichiatria

— chirurgia pediatrica

— chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

— chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico);

2° *gruppo (4 anni):*

— cardiologia
— malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
— neurologia
— reumatologia
— psichiatria
— biologia clinica
— radiologia
— radiodiagnostica
— radioterapia
— medicina tropicale
— farmacologia
— psichiatria infantile
— microbiologia-batteriologia
— anatomia patologica
— medicina del lavoro
— chimica biologica
— immunologia
— dermatologia
— venerologia
— geriatria e gerentologia
— nefrologia
— malattie infettive
— «community medicine»
— ematologia biologica
— medicina nucleare
— chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista);

3° *gruppo (3 anni):*

— ematologia generale

— endocrinologia

— fisioterapia

— odontostomatologia

— dermatologia e veneralogia

— allergologia.

ALLEGATO E

Date a decorrere dalle quali alcuni Stati membri hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio di diplomi, certificati ed altri titoli, i cittadini degli altri Stati membri in possesso dei predetti titoli, purché soddisfino le condizioni previste dalla normativa comunitaria, hanno diritto all'applicazione delle misure adottate da tali Stati a beneficio dei diritti acquisiti dai loro cittadini:

BELGIO

Chirurgia toracica	1° gennaio 1983	
Chirurgia vascolare	1° gennaio 1983	
Neuropsichiatria	1° agosto 1987,	salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data
Chirurgia gastroenterologica	1° gennaio 1983	

DANIMARCA

Ematologia biologica Fisioterapia	1° gennaio 1983,	salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data, e che la hanno terminata entro il 1988
Medicina tropicale	1° agosto 1987,	salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data

FRANCIA

Radiologia	3 dicembre 1971
Neuropsichiatria	31 dicembre 1971

LUSSEMBURGO

Radiologia Neuropsichiatria	non sono più rilasciati diplomi, certificati ed altri titoli per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982

PAESI BASSI

Radiologia	8 luglio 1984
Neuropsichiatria	9 luglio 1984

ALLEGATO *F*

PROGRAMMA DI FORMAZIONE DELLE OSTETRICHE

Il programma di formazione per il conseguimento del diploma, certificato o altro titolo di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. INSEGNAMENTO TEORICO E TECNICO

a) Materie fondamentali

1. Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia
2. Nozioni fondamentali di patologia
3. Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia
4. Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia
5. Pediatria con particolare riguardo ai neonati
6. *Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie*
7. Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante
8. Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale
9. Nozioni fondamentali di farmacologia
10. Psicologia
11. Pedagogia
12. Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria
13. Deontologia e legislazione professionale
14. Educazione sessuale e pianificazione familiare
15. Protezione giuridica della madre e del bambino

b) Materie specifiche dell'attività di ostetrica

1. Anatomia e fisiologia
2. Embriologia e sviluppo del feto
3. Gravidanza, parto e puerperio
4. Patologia ginecologica e ostetrica
5. Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici
6. Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)
7. Analgesia, anestesia e rianimazione
8. Fisiologia e patologia del neonato
9. Cure e sorveglianza del neonato
10. Fattori psicologici e sociali

B. INSEGNAMENTO PRATICO E INSEGNAMENTO CLINICO

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

1. Visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali
2. Sorveglianza e cure di almeno 40 partorienti

3: Pratica da parte dell'allieva di almeno 40 parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, lo si può ridurre ad un minimo di 30, a condizione che l'allieva partecipi inoltre attivamente ad altri 20 parti.

4. Partecipazione attiva a parti podalici. In caso d'impossibilità dovuta a un numero insufficiente di parti podalici, una formazione dovrà svolgersi in forma simulata.

5. Pratica dell'episiotomia e principi di sutura. Questi ultimi comprendono un insegnamento teorico e delle esercitazioni pratiche. Le esercitazioni di sutura includono la sutura della ferita episiotomica e di una semplice lacerazione perineale; queste esercitazioni possono svolgersi in forma simulata solo se non è possibile altrimenti.

6. Sorveglianza e cure di 40 gestanti, partorienti o puerpere in parti difficili.

7. Sorveglianza ed assistenza, ivi compresi esami, di almeno 100 puerpere e neonati sani.

8. Osservazione ed assistenza ai neonati che richiedano cure particolari, compresi i nati prima del termine, i nati dopo il termine e i neonati con peso inferiore alla norma o neonati malati.

9. Assistenza a donne che presentano patologie nei settori della ginecologia e dell'ostetricia.

10. Principi di assistenza nel campo della medicina e della chirurgia. Essi comprenderanno un insegnamento teorico ed esercizi clinici.»

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Le direttive CEE n. 89/594 e n. 89/595 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 341 del 23 novembre 1989 e ripubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 dell'8 gennaio 1990 - 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE n. 90/658 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 353 del 17 dicembre 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 dell'11 febbraio 1991 - 2ª serie speciale.

— La legge n. 142/1992 reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)». L'art. 1 riguarda il termine di delega, l'art. 2 i criteri e i principi direttivi generali della delega legislativa e l'art. 9 le direttive 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE.

— L'art. 6, comma 5, della legge n. 146/1994, così recita: «5. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge».

Nota all'art. 1:

— I testi vigenti del primo comma dell'art. 9 e del primo comma dell'art. 15 della legge n. 217/1978, modificata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 19, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato, sono i seguenti:

«Art. 9. — Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici italiani. *A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato*».

«Art. 15. — Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico o di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato *D*;

c) *la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri*».

Nota all'art. 4:

— I testi vigenti del primo comma dell'art. 2, del primo comma dell'art. 4 e della lettera *d)* dell'art. 10 della legge n. 750/1984, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato, sono i seguenti:

«Art. 2. — Per l'esercizio dell'attività di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata; *quando il titolo è stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o è stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorità compententi dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che è stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;*

b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso».

«Art. 4. — Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. *A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato*».

«Art. 10. — *a)-c) (Omissis)*;

d) per i veterinari cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 13, è altresì necessario un attestato rilasciato dal Ministero della sanità comprovante l'effettivo esercizio della professione per il periodo indicato nel predetto articolo. *Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1° gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanità, di conformità alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato*».

Nota all'art. 5:

— I testi vigenti del terzo comma dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 9 della legge n. 905/1980, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato, sono i seguenti:

«Art. 3. — Primo e secondo comma *(Omissis)*.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori dal territorio *nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero* influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza».

«Art. 9. — Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani. *A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato».*

Nota all'art. 6:

— Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Il D.Lgs. n. 517/1993 reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente del primo comma dell'art. 9 della legge n. 296/1985, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9. — Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana. *A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato».*

Nota all'art. 8:

— Vedasi nota all'art. 6.

94G0424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1994.

Affidamento a Ministri senza portafoglio della responsabilità di Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1994, con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai Ministri senza portafoglio;

Visti i propri decreti in data 27 maggio 1994, con i quali è stato delegato l'esercizio di talune funzioni ai Ministri senza portafoglio on. dott. Domenico Comino, on. dottor Antonio Guidi e sen. dott. Francesco Enrico Speroni;

Visti i decreti in data 13 febbraio 1990, 30 aprile 1990 e 15 maggio 1993, concernenti, rispettivamente, l'istituzione dei Dipartimenti per gli affari sociali, per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'Ufficio per le riforme elettorali ed istituzionali;

Ritenuto di dover affidare ai predetti Ministri la responsabilità, rispettivamente, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Dipartimento per gli affari sociali e dell'Ufficio per le riforme elettorali ed istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è affidato alla responsabilità del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, on. dott. Domenico Comino.

Art. 2.

Il Dipartimento per gli affari sociali è affidato alla responsabilità del Ministro per la famiglia e per la solidarietà sociale, on. dott. Antonio Guidi.

Art. 3.

L'Ufficio per le riforme elettorali ed istituzionali è affidato alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali, sen. dott. Francesco Enrico Speroni.

Art. 4.

L'Ufficio e i Dipartimenti indicati in premessa operano ciascuno secondo le disposizioni del Ministro responsabile.

Art. 5.

I capi dell'Ufficio e dei Dipartimenti sono nominati ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 6.

All'assegnazione del personale provvede, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il segretario generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3846

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 giugno 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Anthony Victor Elisio presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 4 maggio 1994;

Visto poi il certificato dell'Università degli studi di Roma 12 febbraio 1993 da cui risulta che l'interessato ha un diploma di laurea in giurisprudenza italiano;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1988, n. 242, da cui si evince che le materie oggetto delle prove dell'esame di procuratore non si differenziano da quelle della formazione universitaria in giurisprudenza;

Visto l'art. 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, da cui si desume che anche le materie dell'esame da avvocato non si differenziano da quelle della formazione universitaria;

Ritenuto che non sussistono differenze tra la formazione dell'Elisio e quella del procuratore italiano e dell'avvocato italiano, salvo per quanto attiene le conoscenze deontologiche;

Visti i certificati 8 febbraio 1993 dello studio legale Talbot Greggy e Co. e 3 febbraio 1993 dello studio legale Pritchard Englefield and Tobin, da cui risulta che l'interessato ha esercitato la professione di Sollicitor per sei anni;

Ritenuto che ciò integri il requisito di cui all'art. 27, n. 2, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dell'esercizio della professione (di Sollicitor corrispondente a quella di procuratore) per almeno sei anni;

Vista altresì la certificazione del consiglio di istruzione legale «The Inns of Court Law Society» da cui risulta che l'interessato ha superato l'esame di abilitazione ad esercitare come Barrister;

Ritenuto che questo integra anche il requisito di cui alla citata disposizione di superamento di un esame del livello di quello di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto altresì che avendo l'interessato una formazione italiana non sussistono i presupposti per l'applicazione del meccanismo di compensazione prova attitudinale, se non in materia di deontologia professionale;

Decreta:

Il titolo di Anthony Victor Elisio, nato a Johannesburg (Sud Africa) il 3 febbraio 1936, cittadino italiano, di Sollicitor conseguito in Inghilterra, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale avanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994 e che consisterà in una prova orale sull'ordinamento professionale sui diritti e doveri dell'avvocato in Italia.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione della prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato supera la prova se consegue un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Il titolo dell'Elisio di Barrister della Corte suprema di Inghilterra ammesso dalla onorevole Società del Middle Temple è riconosciuto come abilitante all'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Qualora l'Elisio non si sia previamente iscritto all'albo dei procuratori il riconoscimento del suo titolo per l'iscrizione all'albo degli avvocati è subordinato al superamento di una prova attitudinale da svolgersi con le modalità ed alle condizioni sopra disposte.

Roma, 2 giugno 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3828

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° giugno 1994.

Integrazione all'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco e predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale è stato costituito il predetto elenco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994;

Considerato che la commissione ha riesaminato, nella seduta del 26 maggio 1994, alcune posizioni, a seguito di istanze di riesame presentate da soggetti esclusi;

Preso atto delle determinazioni della commissione che ha ritenuto alla luce dei chiarimenti forniti, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco per i soggetti indicati nell'allegato al presente decrèto;

Ritenuto di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994 con i nominativi contenuti nell'allegato al presente decreto del quale fa parte integrante;

Ritenuto, in conformità a quanto stabilito nel primo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 1993, di pubblicare i dati più significativi, desumibili dalla scheda nominativa allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è integrato con i nominativi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per ogni soggetto inserito nell'elenco i dati più significativi del *curriculum*, quali risultano dalla scheda prodotta unitamente alla domanda, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il direttore generale: D'ARI

ALLEGATO 1

ELENCO AMMESSI

COGNOME E NOME	DATA E COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	Provincia
BETTINELLI PIERANTONIO	17-01-55 SONDRIO	SONDALO	(SO)
CENCETTI STEFANO	08-06-52 PERUGIA	PERUGIA	(PG)
CIANNAMEA PAOLA	10-03-51 LECCE	LECCE	(LE)
COMAI MARCELLO	14-06-49 JESI	JESI	(AN)
FRACCHIA FAUSTO	21-11-43 VINCHIO	ASTI	(AT)
NAVONE FRANCO	25-08-44 BELLUNO	MILANO	(MI)
PARRULLI ALBERTO	31-07-39 BARI	FIRENZE	(FI)
PATRONI ENRICO	27-11-38 LARINO	LARINO	(CB)
REGGIANI CARLA	05-07-56 SERMIDE	MINERBIO	(BO)
SIMULA GIUSEPPE ANTONIO	06-07-37 PULA	LOTZORAI	(NU)
ZAMBON ALFREDO	31-05-53 VENEZIA	VENEZIA	(VE)

ALLEGATO 2

BETTINELLI PIERANTONIO, c.f. BTTPNT55A17I829S
nato il 17-01-55 a SONDRIO
residente a SONDALO (SO) in VIA LIBERTA N. 16, c.a.p. 23035
diploma di laurea in CHIMICA E TECN. FARMAC.

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	OSPEDALE BORMIO E SONDALO	AMM.RE STRAORD.			1991	1993
Priv	PIERREL OSPITAL S.P.A.	DIRIGENTE	DIR. TECNICA	FARMACEUTICO	1988	
Priv	BIEFFE S.P.A.	DIRIGENTE	DIR. TECNICA	FARMACEUTICO	1991	
Priv	PIERREL OSPEDALI S.P.A.	DIRIGENTE	DIR. TECNICA	FARMACEUTICO	1989	1991

CENCETTI STEFANO, c.f.
nato l'08-06-52 a PERUGIA
residente a PERUGIA in VIA L. MANARA, 9, c.a.p. 06124
diploma di laurea in MEDICINA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	USL 12 SCANDIANO (RE)	DIR. SANITARIO	PRESIDIO OSP.		01-11-87	31-07-90
Pubb	USL 14 CARPI (MO)	DIR. SANITARIO	PRESIDIO OSP.		01-08-90	31-07-91
Pubb	USL 3 PERUGIA	DIR. SANITARIO	PRESIDIO OSP.		01-08-91	31-05-93

CIANNAMEA PAOLA, c.f. ,CNNPLA51C50E506K
nata il 10-03-51 a LECCE
residente a LECCE in VIA VECCHIA FRIGOLE, 24, c.a.p. 73100
diploma di laurea in SCIENZE POLITICHE

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	USL LE/11-CASARANO	DIR. AMM. RUOLO	AMM.		01-04-81	30-11-85
Pubb	USL LE/3-COPERTINO	DIR. AMM. RUOLO	AMM.		01-12-85	31-01-92
Pubb	USL LE/3-COPERTINO	DIR. AMM. CAPO SERV. RUOLO	AMM.		01-02-92	10-06-93

COMAI MARCELLO, c.f. CMOMCL49H14E388J
nato il 14-06-49 a JESI (AN)
residente a JESI (AN) in VIA RAVAGLI, 5, c.a.p. 60035
diploma di laurea in MEDICINA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	USL 39 CESENA	DIRIG. SAN. RESP.	SERV. MEDICINA LAVORO		29-02-88	31-05-93

FRACCHIA FAUSTO, c.f. FRCFST43S21M058E
nato il 21-11-43 a VINCHIO (AT)
residente a ASTI in VIA CONTE VERDE, 196, c.a.p. 14100
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura-Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	CONSORZIO COM/PROV. ASTI	SEGRETARIO CONSORTILE	CONSORZIO		01-06-89	10-06-93
Pubb	PROVINCIA DI ASTI	CAPO SETTORE	PROGRAMMAZIONE FINANZE		01-08-74	10-06-93
Pubb	AZ. MUN. TRASP. IG. URB. ASTI	REVISORE	AZIENDA		22-12-83	06-93
Priv	E.C. BIC PIEMONTE	CONS.RE AMM.NE	AMM.NE SOCIETÀ	INTERA S.P.A.	19-10-90	10-06-93
Priv	SO.PR.IN.	SINDACO	REVISIONE CONTROLLO	INTERA S.P.A.	17-01-85	10-06-93

NAVONE FRANCO, c.f. NVNFCN44M25A757R
nato il 25-08-44 a BELLUNO
residente a MILANO in VIA G. AMBROSOLI, 3, c.a.p. 20144
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	C.O.P.A.T. UFF. CENTR. AMM.	CAPO RIPARTIZ.	RIPART. AFF. GEN.		05-04-88	10-06-93
Pubb	C.O.P.A.T. UFF. CENTR. AMM.	CAPO RIPARTIZ.	RIPART. PERSONALE		16-02-76	04-04-88

PARRULLI ALBERTO
nato il 31-07-39 a BARI
residente a FIRENZE in VIA MADONNA DELLE QUERCIE, 3, c.a.p. 50133
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 10/B-FIRENZE	COORD. AMMINISTR.			01-09-91	1 TRIENN
Pubb	USL 10/B-FIRENZE	AGG. DIR. U.O.-A.G.-FUNZ.D.A.	U.O. PERS. (ASP. GIUR.)		01-10-87	31-08-89
Pubb	USL 10/B-FIRENZE	RESP. SERV. 17	GEST. FINANZ. E PATR.		01-01-92	1 TRIENN
Pubb	USL 10/B-FIRENZE	INC. RESP. 14	AFF. GEN. E PERS.		01-07-92	1 TRIENN
Pubb	USL 10/B-FIRENZE	VICARIO SERV. 14	AFF. GEN. E PERS.		01-01-92	1 TRIENN

PATRONI ENRICO, c.f. PTRNRC38S27E456C
nato il 27-11-38 a LARINO (CB)
residente a LARINO (CB) in VIA DELLA RESISTENZA, 4, c.a.p. 86035
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	CONS. BONIF. INT. LARINESE	DIRETTORE	ENTE DIRITTO PUBBLICO		1969	1992

REGGIANI CARLA, c.f. RGGCRL56R45I632R
nata il 05-07-56 a SERMIDE (MN)
residente a MINERBIO (BO) in VIA GANDOLFI, 47, c.a.p. 40050
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Priv	COOPERS & LYBRAND S.A.S.	1° LIVELLO	SENIOR AUDITOR	REVISIONE-CERTIFICAZIONE	28-08-83	31-08-85
Priv	RITZ EXPANSION S.P.A.	QUADRO	CONTROLLER	COMM. ABBIGLIAM.-CALZATURE	201-09-86	30-06-87
Priv	CENTRALE S.R.L.	DIRIGENTE	CONTROLLER GRUPPO	PROD. E COMM. ABB.-CALZAT.	01-09-87	11-06-93
Priv	HUSKY S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	AMMINISTRATORE	PROD. E COMM. ABBIGLIAMEN.	21-01-92	11-06-93

SIMULA GIUSEPPE ANTONIO, c.f. SMLGPP37L06H088Q
nato il 06-07-37 a PULA (CA)
residente a LOTZORAI (NU) in VIA SARDEGNA, 5, c.a.p. 08040
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 9 LANUSEI	AMMINISTRATORE STRAORD.			24-07-92	31-05-93
Pubb	COMUN. MONT. N. 11 LANUSEI	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETERIA		10-84	07-92
Pubb	AMM. PROV. NUORO	DIRIGENTE			04-69	10-84

ZAMBON ALFREDO, c.f. ZMBLRD53E31L736B
nato il 31-05-53 a VENEZIA
residente a VENEZIA - CANNAREGGIO, 4692, c.a.p. 30100
diploma di laurea in PSICOLOGIA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Priv	CODESS	DIRIGENTE	DIRETTORE	SERVIZI SOCIO SANITARI	1983	1993

94A3829

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano;

Vista la delibera del 14 febbraio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 6, 8, 11, 16, 17, 19 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 8, 11, 16, 17, 19 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(*Omissis*).

(Comma 4). L'ente amministra la partecipazione nella società di cui al comma precedente in modo da assicurare che almeno i 2/3 dei componenti di propria competenza del consiglio di amministrazione della stessa siano costituiti:

quanto a 2/3 da residenti nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Fabriano;

quanto a 1/3 da residenti nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Cupramontana.

(*Omissis*).

Art. 6.

(*Omissis*).

(Comma 5). Per essere ammesse in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e devono essersi distinte in attività economiche, amministrative, professionali e culturali, requisiti da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

(*Omissis*);

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di sua competenza;

sulla elezione dei revisori;

(*Omissis*);

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

(*Omissis*).

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

(*Omissis*).

(Comma 5). I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, compatibilmente con le disposizioni di legge.

(Comma 6). Il presidente, il vice presidente, i consiglieri e il direttore generale devono essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui alle vigenti disposizioni di legge e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(*Omissis*).

Art. 16.

(*Omissis*).

(Comma 4). Ai revisori si applicano le norme in materia di requisiti di probità ed onorabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

(*Omissis*).

Art. 17.

(*Omissis*).

(Comma 2). Le cariche amministrative e di controllo nell'ente Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a. e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 19.

(Comma 1). Il direttore generale:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di segretario;

(*Omissis*);

f) provvede ad istruire e a proporre gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse.

(Comma 2). In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni verranno adempiute da un sostituto nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale stesso.

(*Omissis*).

Art. 22.

(*Omissis*).

(Comma 4). A tale riguardo detta integrazione potrà essere effettuata con la nomina di sei soci all'anno, da ripartire in ragione di 1/3 e 2/3 tra le categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 9.

(Comma 5). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della conferente Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1, ... (*omissis*).

(Comma 6). Il presente statuto entrerà in vigore dalla data di iscrizione nei registri della cancelleria delle società commerciali dell'atto costitutivo della società conferitaria, ... (*omissis*).

(Comma 7). Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 settembre 1993.

(Comma 8). La norma di cui all'art. 17, secondo comma, è operativa ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 o di normativa di legge in tal senso obbligatoria.

94A3781

DECRETO 19 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo;

Vista la delibera del 17 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 17, 20, 26 e 27, nonché l'inserimento degli articoli 33 e 36 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 17, 20, 26 e 27, nonché l'inserimento degli articoli 33 e 36 nello statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

(*Omissis*).

(Comma 2). Una quota non inferiore al 50% dei proventi derivanti dalla partecipazione nelle società di cui all'art. 3, primo comma, deve essere accantonata ad un'apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società medesime. Tale riserva può essere investita in titoli delle società stesse ovvero in prestiti subordinati alle società medesime ovvero in titoli emessi o garantiti: dallo Stato italiano, dagli Stati membri della Comunità economica europea e da organismi bancari sovranazionali.

(*Omissis*)

Art. 17.

L'assemblea:

(*Omissis*);

3) elegge tra i soci i componenti del consiglio di amministrazione;

4) elegge i membri del collegio dei sindaci;

(*Omissis*);

6) determina la misura dell'indennità di carica al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci nonché dell'eventuale rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

(*Omissis*).

Art. 20.

(*Omissis*).

(Comma 2). Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

(*Omissis*).

Art. 26.

(Comma 1). Il collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei soci; di essi almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. I sindaci durano in carica un triennio.

(*Omissis*).

(Comma 12). Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal sindaco più anziano di carica o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età, fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 27.

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella misura determinata dell'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2). Ai componenti il collegio dei sindaci spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella misura determinata dall'assemblea dei soci.

(Comma 3). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Art. 33.

(Comma unico). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e*) dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 34 (ex 33) - immutato.

Art. 35 (ex 34) - immutato.

Art. 36.

(Comma unico). I componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, salvo l'incompatibilità di che all'art. 33, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

94A3782

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 1994.

Disposizioni in materia elettorale ai capi degli uffici consolari per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, di cui al primo comma del citato articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994;

Ritenuto di dover procedere, a termini del quinto comma dello stesso articolo, alla emanazione di norme per dare attuazione alle intese di cui al predetto comunicato, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, e delle altre norme in essi richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede

1. Ai fini della votazione per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano adatti per ampiezza e decoro allo svolgimento delle operazioni ad essi demandate, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

2. La sala della votazione deve essere a disposizione dei rispettivi uffici elettorali di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione e durante le operazioni preliminari.

3. I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti necessari secondo le norme e gli usi del luogo per ottenere la disponibilità dei locali da adibire a seggi elettorali; essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente.

4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 1° giugno 1994, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno e deve provvedere ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. Nella sede che è stato necessario variare, nel giorno della votazione deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, con la indicazione della nuova sede destinata alla votazione.

5. Entro il 3 giugno 1994 l'ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani.

Art. 2.

Locali per attività di propaganda elettorale

1. I capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, si devono adoperare — a richiesta del rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, della predetta legge n. 18 — per reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale.

2. Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante ed a suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari di cui al comma 1, i quali curano che le concessioni dei locali per la propaganda seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che nessuna discriminazione sia fatta tra i partiti o gruppi politici sopra specificati.

3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.

Art. 3.

Affissioni di propaganda elettorale

1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 dell'art. 2 devono essere sottoscritte da uno dei loro rappresentanti designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero da un loro mandatario.

2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatti in lingua italiana e devono indicare il nome del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

5. Nel caso in cui le autorità del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti politici o gruppi politici di cui al comma 1 spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti tra tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza, tra i richiedenti è stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, da effettuarsi, alla presenza degli interessati, dal capo dell'ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.

Art. 4.

Accesso a trasmissioni radio televisive

1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richieste del governo centrale o locale.

2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1, della citata legge n. 18 del 1979, ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'ufficio consolare se dirette ad emittenti locali ovvero all'ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.

3. Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

4. Le autorità diplomatiche o consolari di cui al comma 2 curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

5. Le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere eseguite in lingua italiana.

6. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.

Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali

1. Nelle sezioni elettorali istituite, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea, il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posti a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini.

2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, pel tramite dell'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, di ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18 e nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. I consoli concordano con le competenti autorità di polizia locale le modalità necessarie per assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze del seggio e per impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

4. Per agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti di seggio e delle autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, provvedono:

a) a comunicare a coloro che sono nominati presidenti di seggio una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti autorità di polizia le generalità dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) alla consegna alle locali autorità di polizia ed al presidente di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.

Relazioni al Ministero degli affari esteri

1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e della legge 10 dicembre 1993, n. 515, riferendo al tempo stesso sui rimedi adottati da parte loro.

Art. 7.

Disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione

1. Per il compimento delle operazioni attinenti alla costituzione dei seggi elettorali, alla preparazione della votazione, alla votazione, ed al trasferimento degli atti della votazione, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri emaneranno istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dal decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse e di quelle in esse richiamate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro degli affari esteri
MARTINO

AVVERTENZA — Il provvedimento non è soggetto a registrazione da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

94A3866

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 3 maggio 1994.

Deliberazione riguardante norme regolamentari interne in materia di finanza e contabilità. (Disposizione n. 4782).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 luglio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 4662, adottata dal consiglio direttivo nella riunione del 28 gennaio 1994, che ha disposto in ordine ai servizi in economia, alle loro modalità, alla loro esecuzione e provvista;

Vista la lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. SVE/100/C/3/5 del 16 luglio 1994;

Vista la deliberazione n. 4737, adottata dal consiglio direttivo nella riunione del 29 aprile 1994, che recepisce regolarmente, nei confronti dell'Istituto di detta ultima deliberazione;

Visti gli articoli 8, quarto comma, 17, secondo comma, e 6, nono comma, della richiamata legge n. 168/1989;

Dispone:

1. È emanata, nell'allegato quale parte integrante della presente disposizione, la deliberazione del consiglio direttivo n. 4737 adottata nella riunione del 29 aprile 1994, nella parte concernente le disposizioni regolamentari sui servizi in economia.

2. La presente disposizione ed il suo allegato sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989.

Il presidente: MAIANI

ALLEGATO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione n. 4737 del 29 aprile 1994

(Omissis)

1. Nei riguardi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli articoli 68, 69 e 70 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 sono sostituiti dai seguenti.

A) Articolo 68 (*spese in economia*)

1. — I lavori e le provviste di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono i seguenti:

a) provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografie, tabulati e simili;

b) manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori;

c) provviste di effetti di corredo per il personale comunque occorrenti per l'espletamento del servizio;

d) abbonamenti a giornali, riviste, a pubblicazioni periodiche e simili ed acquisti di libri, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;

e) spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche;

f) manutenzioni, riparazioni ed adattamenti di locali e dei relativi impianti, spese di giardinaggio;

g) pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali;

h) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;

i) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

j) smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi;

l) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento dei laboratori scientifici e delle loro officine;

m) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili quali arredi, attrezzature tecniche, strumenti scientifici e di sperimentazione, macchine d'ufficio e simili, acquisto ed assistenza software;

n) organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;

o) iniziative culturali diverse;

p) spese di rappresentanza;

q) spese per accertamenti medico-fiscali;

r) spese per aggiornamento tecnico-professionale del personale;

s) impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, strumentazione e collegamenti informatici;

t) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione;

u) spese per traduzione ed interpretariato;

v) spese per stampa, tipografia, litografia;

w) altri lavori, forniture e servizi non previsti nei precedenti punti e che per loro natura o per l'urgenza di provvedere non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali.

2. — Le spese di cui al comma precedente sono disposte dagli organi e dai funzionari dell'Istituto responsabili del procedimento, entro un limite di somma massimo pari, per ciascuna spesa, a quello previsto, IVA esclusa, dall'art. 24, sesto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, o comunque entro i poteri di spesa del responsabile del procedimento, se inferiore.

3. — È comunque fatto divieto di frazionare la spesa per il medesimo oggetto.

B) Articolo 69 (*esecuzione dei lavori in economia*)

1. — I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Istituto;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o a persone di notoria capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e di relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, nonché le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Istituto;

c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario.

2. — La convenienza dell'Istituto a ricorrere al cottimo fiduciario o al sistema misto deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal funzionario responsabile.

C) Articolo 70 (*provviste in economia*)

1. — Le provviste di beni e di servizi possono essere eseguite in economia, dal responsabile del procedimento, previso confronto concorrenziale effettuato mediante una adeguata ricerca di mercato, eseguita interpellando ove possibile almeno tre ditte e con la definizione delle condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità per i difetti di esecuzione ed ogni altra clausola ritenuta utile dall'Istituto.

2. — Quando si tratti di acquisti di importo non superiore a 5.000.000 di lire, IVA esclusa, può prescindersi dalle formalità di cui al comma 1.

(Omissis)

94A3811

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 24 del titolo XI dello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma (edizione 1991/92) è sostituito dal seguente nuovo articolo unico:

Art. 24 *(Titolo XI - Corso di laurea in informatica)*. — La durata del corso di laurea in informatica è di cinque anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico e un triennio di applicazione, comprendenti rispettivamente 20 e 24 unità didattiche. Il triennio di applicazione si articola in orientamenti, indicati annualmente dalle strutture didattiche. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono gli stessi per tutti gli studenti, mentre quelli del triennio sono in parte comuni e in parte dipendenti dal particolare orientamento scelto. La suddivisione dei corsi è la seguente:

BIENNIO PROPEDEUTICO.

I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari: area dell'informatica (tabella *A*): 8 unità; area della matematica (tabella *B*): 6 unità; sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*): 2 unità. All'interno dell'area della matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre, tre unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea della analisi matematica, ed una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica. Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato, sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero di docenti di questi corsi.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico dell'area dell'informatica, i corsi di laboratorio, e gli insegnamenti relativi al calcolo differenziale ed integrale, nonché quelli relativi alla matematica discreta, sono comuni a quelli del biennio propedeutico del corso di diploma universitario in informatica.

TRIENNIO DI APPLICAZIONE.

Gli insegnamenti obbligatori per tutti gli orientamenti (14 unità didattiche) sono così ripartiti tra le aree disciplinari: 6 unità didattiche dell'area dell'informatica (tabella *A*); 4 unità didattiche dell'area della matematica (tabella *B*); 2 unità didattiche dell'area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*). Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità, e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa; gli insegnamenti obbligatori dell'area della fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno una unità della disciplina «fisica generale».

I restanti insegnamenti (12 unità didattiche) sono scelti nell'ambito degli orientamenti, e si distinguono in insegnamenti caratterizzanti, corrispondenti di norma a 8 unità didattiche, e insegnamenti complementari per le restanti unità didattiche.

Gli insegnamenti caratterizzanti di ciascun orientamento sono indicati annualmente dalle strutture didattiche tra quelli appartenenti alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D)*.

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati; essi possono anche essere scelti tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Indipendentemente dall'orientamento seguito, i piani di studio dovranno contenere insegnamenti caratterizzanti o complementari afferenti al settore scientifico-disciplinare di informatica per un totale di almeno 2 unità didattiche.

I nomi degli insegnamenti potranno essere corredati di numeri romani progressivi o di sottotitoli che evidenzino il livello e/o il contenuto del relativo corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione del corso di laurea in informatica lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 15 unità didattiche.

Gli insegnamenti il cui nome è corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari nome corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Le strutture didattiche potranno stabilire annualmente ulteriori precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico del corso di diploma universitario in informatica, sono riconosciuti per il corso di laurea in informatica, salvo delibera delle strutture didattiche per l'equivalenza del nome, se afferenti ai settori scientifico-disciplinari di informatica o della matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta. In particolare gli insegnamenti e gli esami del corso di diploma in informatica impartiti nell'Università «La Sapienza» di Roma in comune al corso di laurea in informatica sono validi per il corso di laurea senza necessità di delibera.

Il senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990, stabilirà annualmente il numero di studenti che possono iscriversi al corso di laurea, nonché le modalità di ammissione, in relazione alle risorse disponibili per il corso stesso, ed alla possibilità del raggiungimento degli specifici obiettivi formativi del *curriculum*.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi scelto, per 44 unità didattiche. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

NORME TRANSITORIE.

La «Laurea in scienze dell'informazione» è conferita agli studenti che hanno completato il relativo corso di studi, fino al primo conferimento della nuova: «Laurea in informatica». Agli studenti di scienze dell'informazione che non avessero completato il corso entro i termini suddetti la «Laurea in scienze dell'informazione» potrà ancora essere conferita secondo le seguenti norme transitorie.

Gli insegnamenti relativi al precedente corso di laurea in scienze dell'informazione, specificati nel titolo XI, art. 24, dello statuto 1991-1992, sono progressivamente aboliti come segue:

nel primo anno di attuazione del nuovo corso di laurea in informatica sono aboliti gli insegnamenti del primo anno di scienze dell'informazione;

nel secondo anno di attuazione del nuovo corso di laurea in informatica sono aboliti gli insegnamenti del secondo anno di scienze dell'informazione;

nei due anni successivi sono aboliti gli insegnamenti del secondo biennio di scienze dell'informazione, consentendo il completamento degli studi agli iscritti del suddetto corso di laurea anche attraverso l'accesso ad insegnamenti ed esami del nuovo corso di laurea in informatica, secondo quanto indicato annualmente dalle strutture didattiche.

Gli studenti di scienze dell'informazione che non avessero completato il corso di studi entro il primo conferimento della nuova laurea in informatica potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento in scienze dell'informazione, e conseguire la relativa laurea, attraverso l'accesso ad insegnamenti ed esami del nuovo corso di laurea in informatica, secondo quanto indicato annualmente dalle strutture didattiche. Essi potranno anche chiedere l'iscrizione al corso di laurea in informatica con riconoscimento di frequenze ed esami, secondo criteri di equipollenza stabiliti annualmente dalle strutture didattiche.

AREE DISCIPLINARI
RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

TABELLA *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica;

sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi di ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

TABELLA *D*

Area delle telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione dei segnali;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti umani e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti dell'informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

Area di economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1994

Il rettore: TECCE

94A3812

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 13 del titolo X relativo al corso i laurea in odontoiatria e protesi dentaria viene modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale di «anestesia generale e speciale odontostomatologica» è denominato «anestesiologia e rianimazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il rettore: TECCE

94A3813

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di decreti di autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili nelle isole

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994 sono stati revocati, con effetto dal 1° luglio 1994:

1) il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956; Corte dei conti 11 luglio 1956; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 31 luglio 1956, con il quale il dott. Pajno Giuseppe, nato a Lipari (Messina) il 3 ottobre 1930, è stato temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni di notaio nelle isole di Panarea e Stromboli, distretti notarili riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta;

2) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964; Corte dei conti 1° luglio 1964; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 dell'8 luglio 1964, con il quale, il dott. Pajno Giovanni, nato a Lipari (Messina) il 23 dicembre 1932, è stato temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni di notaio nelle isole di Alicudi, Filicudi e Vulcano, distretti notarili riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta;

3) il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968; Corte dei conti 13 febbraio 1968; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1968, con il quale il dott. Sorrentino Giovambattista, nato a Lampedusa (Agrigento), il 24 settembre 1937, è stato temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni di notaio nelle isole di Lampedusa e Linosa, distretto notarile di Agrigento;

4) il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977; Corte dei conti 7 luglio 1977; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1977, con il quale il dott. Biancheri Giuseppe, nato a Brooklyn (New York) (U.S.A.), il 5 agosto 1924 è stato temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni di notaio nell'isola di Salina, distretti notarili riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta

94A3814

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(*1ª pubblicazione*) Elenco n. 8

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 Mod. 241 D.P. — Data: 18 giugno 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Catanzaro. — Intestazione: Toia Giovanni, nato a Gizzeria il 2 febbraio 1933. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 7.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A3815

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1618,24
ECU	1871,49
Marco tedesco	969,30
Franco francese	284,58
Lira sterlina	2440,63
Fiorino olandese	864,77
Franco belga	47,086
Peseta spagnola	11,840
Corona danese	248,27
Lira irlandese	2382,37
Dracma greca	6,471
Escudo portoghese	9,318
Dollaro canadese	1178,19
Yen giapponese	15,559
Franco svizzero	1146,06
Scellino austriaco	137,78
Corona norvegese	223,81
Corona svedese	204,17
Marco finlandese	292,26
Dollaro australiano	1187,79

94A3899

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa esercizi turistici - C.E.T. - Società a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 l'avv. Romolo Reboa è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa esercizi turistici - C.E.T. - Società a r.l.», con sede in Roma, in sostituzione del dott. Andrea Manzi, dimissionario.

94A3817

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. EMU arredi, con sede in Marsciano (Perugia) e unità di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 30 agosto. 1993.

Parere organo competente acquisito in data 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto del tribunale del 5 ottobre 1992.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Parere organo competente acquisito in data 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unità di Foggia, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 4 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 6 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1992 - Sentenza del tribunale del 5 marzo 1992, n. 112/1992.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Parere organo competente acquisito in data 17 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 9 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Cuneo polli cooperativa agricola, con sede in Genola Cuneo) e unità di Genola (Cuneo) e uffici, per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1992 - Decreto del 28 maggio 1992.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Parere organo competente acquisito in data 3 agosto 1993.

Nota integrativa acquisita in data 16 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n c. I.F.T.A.M., con sede in Buia (Udine) e unità di Buia (Udine), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previsti — lavori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.P.A Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r l. Abbigliamento Valfabbrica, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Ghio, con sede in Gussago (Brescia), unità di Bellusco (Brescia), Breno (Brescia), Desenzano (Brescia), Gussago (Brescia), Brescia e Roma, per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 aprile 1994.

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. New pel, con sede in Empoli (Firenze) e unità di Montespertoli (Firenze), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 gennaio 1994;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 16 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Flam, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1993 con decorrenza 16 dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. E.B.S. (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 novembre 1993;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Packing Soc. italiana imballaggi, con sede in Milano e unità di Zelo Buon Persico (Milano), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 gennaio 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Pianezza e Caselette (Torino), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 novembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alfa stamp (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 novembre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Comi, con sede in Narni (Terni) e unità di Colleferro (Roma), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 dicembre 1993;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aluminium, con sede in Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 dicembre 1993;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maionchi La Metalli industriale D.M.S., con sede in Guamo di Capannori (Lucca), unità di Guamo di Capannori (Lucca) e S. Giuliano Terme (Pisa), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Inalfa Italia, con sede in Milano e unità di Livorno, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Auschem, con sede in Milano, unità di Bergamo, Cusano Milanino (Milano), Gorla Minore e Castellanza (Varese), Milano, Urgnano e Seriate (Bergamo), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 dicembre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Asem, con sede in Buia (Udine), unità di Artegna (Udine), Buia (Udine), Reana del Rojale (Udine) e Udine, per il periodo dal 12 marzo 1993 all'11 settembre 1993.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 12 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 12 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Asem, con sede in Buia (Udine), unità di Artegna (Udine), Buia (Udine), Reana del Rojale (Udine) e Udine, per il periodo dal 12 settembre 1993 all'11 marzo 1994.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 12 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 febbraio 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. VI-LAME, con sede in Viggiano (Potenza) e unità di Viggiano (Potenza), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Thermomec, con sede in Vigonza (Padova) e unità di Vigonza (Padova), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 22 novembre 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1° aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Top Club, con sede in Montecatini Terme (Pistoia) e unità di Montecarlo (Lucca), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 16 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e unità di Urbino (Pesaro), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 16 dicembre 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sogesta, con sede in Roma e unità di Urbino (Pesaro), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 25 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Belleli industrie meccaniche, con sede in Mantova e unità di Mantova, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Belleli (Gruppo Belleli), con sede in Mantova e unità di Mantova, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Belleli elettro strumentale (Gruppo Belleli), con sede in Taranto e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 dicembre 1993;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Belleli industrie meccaniche (Gruppo Belleli), con sede in Mantova, cantiere c/o Ilva di Taranto, unità di Taranto e Yard di Taranto, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1994 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 agosto 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 agosto 1993;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società meridionale per lo sviluppo industriale (Gruppo Belleli), con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993

Comitato tecnico del 15 aprile 1994

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 luglio 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simi sistemi (Gruppo Belleli), con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 luglio 1993,

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine canavesane - Ocsa Degra, con sede in Favria (Torino) e unità di Favria e Salassa (Torino), per il periodo dal 21 settembre 1993 al 20 marzo 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 21 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Orcellet, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 gennaio 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mazzalai costruzioni generali, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carrera (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Caldiero (Verona), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 marzo 1994;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Oleificio del Vomano, con sede in Cellino Attanasio (Teramo) e unità di Cellino Attanasio (Teramo), per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1993 con decorrenza 24 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 ottobre 1993;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 24 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Oleificio del Vomano, con sede in Cellino Attanasio (Teramo) e unità di Cellino Attanasio (Teramo), per il periodo dal 24 novembre 1993 al 23 maggio 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1993 con decorrenza 24 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 marzo 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.G.R., con sede in Puianello Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Puianello Quattro Castella (Reggio Emilia), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 21 luglio 1993;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale 5 maggio 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.G.R., con sede in Puianello Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Puianello Quattro Castella (Reggio Emilia), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 13 marzo 1994.

Parere organo competente acquisito in data 24 marzo 1994.

Nota integrativa acquisita in data 8 aprile 1994.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Officina meccanica Subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unità di Murello (Cuneo), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 20 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994:

1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sogerco mensa presso comprensorio Mirafiori Fiat, con sede in Venaria (Torino) e unità di Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 dicembre 1992;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italmense mensa presso Beloit Italia, con sede in Milano e unità di Pinerolo (Torino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 17 luglio 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 luglio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sogerco mensa presso Fiat Iveco - comprensorio Stura, con sede in Venaria (Torino) e unità di Torino, per il periodo dal 20 aprile 1992 al 23 settembre 1992.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 24 marzo 1992.

Parere organo competente acquisito in data 20 luglio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sogerco mensa presso Fiat Iveco - comprensorio Stura, con sede in Venaria (Torino) e unità di Torino, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 marzo 1993.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 2 marzo 1993.

94A3816

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189